



ATTO N. 1828

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa


del Consigliere Squarta

***“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E TRADIZIONALE DELLA
CULTURA POPOLARE UMBRA. DISCIPLINA SULLE RIEVOCAZIONI STORICHE E SULLE
MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA”***

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 11/07/2023

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 12/07/2023



Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

Oggetto: Legge di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle Rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica

RELAZIONE ILLUSTRATIVA


La presente proposte di legge si propone di disciplinare nel dettaglio la complessa e strutturata materia delle manifestazioni di rievocazione storica, intese sia come rappresentazioni e messe in scena performative di eventi legati ad avvenimenti o periodi storici definiti sia come fattori di sviluppo nella crescita, valorizzazione e promozione delle tipicità storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche di un determinato territorio.

Terra da sempre prolifico scenario di numerose manifestazioni a carattere storico e rievocativo, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 dello Statuto, la regione Umbria *"riconosce nella complessità delle radici storiche, sociali e culturali dei propri territori una risorsa"* (art 10) e pone in essere tutte le azioni atte a promuovere *"la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico"* (art.11), assurgendoli ad elementi fondanti per l'integrazione, ed il rafforzamento dell'identità regionale.

La conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica possono essere realizzate solo considerando le peculiarità che contraddistinguono l'identità delle singole comunità: perciò, la tutela assume necessariamente connotati strettamente collegati alle particolarità delle singole manifestazioni.

Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella more della Sentenza 71/2018, *"il patrimonio culturale italiano è una somma di patrimoni regionali e locali: la memoria che esso preserva è la memoria delle tante e diverse culture regionali e locali che il processo di omologazione tende a cancellare"* e la loro cura e perseveranza è possibile solamente attraverso il profondo sentimento che li accomuna alla comunità territoriale.

La realizzazione, la conservazione e la valorizzazione di manifestazioni di rievocazioni storiche è strumento di aggregazione, che accresce un senso di appartenenza e di integrazione, consentendo altresì la trasmissione di saperi, conoscenze e valori di generazione in generazione.



Il Presidente

Questo significa che per il loro riconoscimento non è possibile assumere soluzioni che non contemplino un coinvolgimento degli enti territoriali: il loro contributo è imprescindibile e neppure può essere esclusa la possibilità per le regioni di esercitare direttamente le relative funzioni, conservando lo Stato centrale poteri d'indirizzo.

Il presente testo si propone di creare il più ampio collegamento e partecipazione possibile tra gli organi politici, a livello sia regionale che locale, e le numerose realtà associative del Terzo settore, mettendo in evidenza il loro ruolo di motore propulsivo delle manifestazioni rievocative e stabilendo, in virtù dell'importanza culturale e delle positive ripercussioni sull'intero indotto economico regionale, risorse certe e stabili nel tempo.


Sono altresì favorite le collaborazioni con gli Istituti scolastici, attraverso appositi protocolli d'Intesa con l'Ufficio Scolastico regionale, con le Associazioni di Promozione Turistica e tra enti locali, che prevedano anche la partecipazione, in posizione di partenariato, di soggetti ed enti privati.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 descrive l'oggetto e le finalità della proposta di legge, con la quale la Regione riconosce ed incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, attraverso il sostegno alle diverse forme associative che operano per lo sviluppo e la crescita delle attività rievocative. Il comma 2 precisa descrive le forme di sostegno che possono avvenire tramite erogazione di contributi, attività promozionali, sviluppo di progetti e programmi di conoscenza storica legati al territorio regionale e promozione di forme di turismo sostenibile. Le disposizioni di cui al presente articolo vanno intese come aventi carattere generale, neutrali dal punto di vista finanziario, in quanto la descrizione degli strumenti di sostegno è più specificatamente rinviata all'articolo 9 della proposta di legge.

L'articolo 2 contiene le definizioni di "rievocazione storica", "manifestazioni di rievocazione storica" ed "associazioni di rievocazione storica". Trattasi di disposizioni aventi carattere definitorio, che risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 3 disciplina l'elenco regionale delle rievocazioni e manifestazioni storiche dell'Umbria. L'elenco è istituito presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento e provvede alla pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.



Il Presidente

La disposizione, anche in considerazione delle modalità di iscrizione di cui disciplinate al successivo articolo 4 della proposta di legge, ha carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 disciplina le modalità di iscrizione all'Elenco regionale delle rievocazioni e delle manifestazioni storiche, prevedendo che l'iscrizione avviene mediante la presentazione di un'apposita domanda, redatta sulla base del modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco tutte le associazioni di promozione sociale senza fini di lucro in possesso dei requisiti descritti nel comma 1.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina in sé oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


L'articolo 5 disciplina il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria che deve essere redatto dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo, sentito il parere del Comitato regionale delle rievocazioni storiche, nonché a seguito dell'audizione degli enti pubblici e privati che organizzano manifestazioni di rievocazione storica. Attraverso il Calendario si vuole consentire una distribuzione delle manifestazioni di rievocazione storica il più possibile omogenea durante tutto l'anno. Tale attività non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che manifestazioni di rievocazione storica debbano obbligatoriamente riportare, su qualsiasi supporto destinato all'attività promozionale dell'evento, il logo identificativo "Manifestazione di rievocazione storica della Regione Umbria".

Le disposizioni inerenti l'istituzione e la tenuta del Calendario hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio. Inoltre, l'adozione del logo identificativo di cui all'articolo 3 è a carico degli enti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 istituisce presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle manifestazioni storiche dell'Umbria, quale organismo avente funzioni di programmazione del Calendario, di consulenza e di formulazione di proposte di contribuzione, finanziamento e promozione delle manifestazioni. Il comma 4 della disposizione stabilisce inoltre che ai componenti del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. La disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 istituisce presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria con funzioni di programmazione e consulenza tecnico-scientifica e collabora con il Comitato Regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni di rievocazione storica per le comuni



Il Presidente

competenze. Ai membri facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 1 non è dovuta alcuna corresponsione di indennità, gettone di presenza o rimborso spese. La norma ha quindi carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 stabilisce che la Giunta regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti del Comitato di cui all'articolo 6 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 7. All'attuazione di tale disposizione si fa fronte con le risorse umane e strumentale in essere a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.


L'articolo 9 prevede l'erogazione di contributi regionali, o derivati da altri soggetti pubblici e privati, in favore delle manifestazioni di rievocazione storica regolarmente iscritte nell'Elenco regionale e successivamente inserite nel Calendario. Inoltre, il comma 3 prevede che la Regione possa finanziare progetti presentati da enti locali o da associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 4, finalizzati:

- a) alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica;
- b) alla tutela ed alla valorizzazione degli abiti storici e della tradizione specifici del territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di realtà museali ed espositive permanenti;
- c) alla conservazione, al restauro e all'integrazione del patrimonio degli abiti storici e di quello costituito da attrezzature, conoscenze e materiali.

La disposizione determina quindi oneri finanziari a carico del bilancio regionale che possono essere quantificati in euro 100.000 per l'anno 2023 e in euro 200.000 per gli anni 2024 e 2025 ed a regime.

L'articolo 10 prevede che gli enti locali, in forma singola o associata, possano attivare, mediante avviso pubblico, forme di partenariato in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 4, attraverso procedimenti di co-progettazione al fine di realizzare specifici progetti funzionali all'attuazione delle manifestazioni di rievocazione storica. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 11 stabilisce che la Regione garantisce la massima diffusione delle manifestazioni iscritte nel Calendario, attivando specifiche campagne promozionali, in modo da garantire ampia conoscenza anche alle manifestazioni quelle minori. Il comma 4 stabilisce inoltre che per tali finalità la Regione può attivare specifici accordi e collaborazioni con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo o dalla Regione, inclusi i soggetti del Terzo settore di promozione sociale operanti nel settore specifico.



Il Presidente

L'articolo 12 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione da parte della Giunta regionale, al fine di disciplinare in dettaglio, le modalità di iscrizione all'Elenco, le modalità di formazione del Calendario, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi finanziari, nonché le forme di collaborazione di cui all'articolo 11. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 13 contiene la clausola valutativa con la quale si prevede la predisposizione di una relazione annuale da parte della Giunta regionale sull'attuazione della legge e la sua trasmissione all'Assemblea legislativa. La predisposizione della relazione, nonché le attività di valutazione dell'Assemblea rientrano tra le funzioni ordinarie dei due organi e non generano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.


L'articolo 14 contiene la norma finanziaria con la quale si autorizza la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023 e di euro 200.000 per gli anni 2024 e 2025 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

In considerazione del fatto che l'attuale legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 "Disciplina della manifestazioni storiche" prevede stanziamenti nel bilancio regionale di previsione per il triennio 2023-2025 (capitolo di spesa 5230_S "Spese per l'erogazione di contributi finanziari manifestazioni storiche l.r. 29/07/2009, n. 16") per gli importi seguenti:

Capitolo	Denominazione	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
5230_S	Spese per l'erogazione di contributi finanziari manifestazioni storiche l.r. 29/07/2009, n. 16	70.000,00	50.000,00	50.000,00

tali finanziamenti sono utilizzati a parziale copertura delle spese per l'attuazione della nuova legge. Alle restanti spese, pari ad euro 30.000 per l'anno 2023 e pari ad euro 150.000 per gli anni 2024 e 2025, si fa fronte nell'ambito delle restanti disponibilità di cui alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

L'articolo 15 dispone l'abrogazione della previgente legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) ed i regolamenti ad esso collegati. Dall'abrogazione della legge in parola si determina un'economia di spesa sul citato capitolo 5230_S (Spese per l'erogazione di contributi finanziari manifestazioni storiche l.r. 29/07/2009, n. 16) del bilancio regionale di previsione 2023-2025, da utilizzare a parziale copertura delle spese per l'attuazione della nuova legge.



Il Presidente

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore della legge che viene fissata al giorno successivo alla sua entrata in vigore. La disposizione risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

TESTO DI LEGGE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Elenco regionale delle rievocazioni storiche

Art. 4 – Iscrizione delle Associazioni nell'Elenco regionale

Art. 5 – Calendario delle manifestazioni di rievocazioni storiche in Umbria e logo identificativo

Art. 6 – Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria

Art. 7 – Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria

Art. 8 – Supporto al funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio

Art. 9 – Contributi regionali

Art.10 – Attività di co-progettazione

Art.11 – Promozione delle manifestazioni

Art.12 – Disposizioni attuative

Art.13 – Clausola valutativa


Art.14 – Norma finanziaria

Art.15 – Abrogazioni

Art.16 – Entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Umbria, in attuazione delle proprie finalità statutarie enunciate agli articoli 10 ed 11 e nel rispetto delle vigenti normative statali e comunitarie, riconoscendo la valenza del proprio patrimonio storico e artistico, delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale intangibile, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, all'interno del quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale, sostenendo le diverse forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo e la crescita delle comunità umbre per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.



Il Presidente

2. Per le finalità di cui sopra, la Regione offre adeguato e stabile sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica legati al territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.

Art. 2 (Definizioni)


1. Ai fini della presente legge si intende per “*rievocazione storica*”:

- a) l'attività incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita, del passato lontano o prossimo, considerato significativo in relazione ad un determinato territorio regionale;
- b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di associazioni di rievocazione, cittadini e altre associazioni locali impegnati nella pratica di rivivere e conoscere contesti storici
- c) caratterizzata da pratiche performative come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale ed intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, tornei, gare, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità

2. Ai fini della presente legge si intendono per “*manifestazioni di rievocazione storica*” tutti quegli eventi pubblici che possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) la rappresentazione scenica performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che siano dotati di riferimenti a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie;
- b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale, con un'ampia partecipazione su base volontaria di cittadini, singoli o riuniti in associazioni;
- c) il carattere aggregativo ed inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani e per la sostenibilità ambientale;
- d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione e di formazione.

3. Ai fini della presente legge si intendono per “*associazioni di rievocazione storica*” le associazioni del Terzo settore che hanno per fine statutario la valorizzazione della cultura materiale ed intangibile del proprio territorio, nel rispetto dei diversi saperi storici acquisiti e di evidenze documentarie, mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività, anche attraverso l'organizzazione o la partecipazione attiva a manifestazioni o alla creazione di reti collaborative a livello interregionale, nazionale o sovranazionale.



Il Presidente

Art. 3

(Elenco regionale delle rievocazioni e manifestazioni di rievocazione storica)

1. E' istituito presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, l'Elenco regionale delle rievocazioni e manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, di seguito denominato Elenco.
2. Alla cura dell'Elenco, all'aggiornamento ed alle eventuali cancellazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, provvede la struttura organizzativa della Giunta.
3. L'Elenco aggiornato è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


Art. 4

(Iscrizione delle Associazioni nell'Elenco regionale)

1. Sono iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 tutte le associazioni di promozione sociale senza fini di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere costituite da almeno due anni;
 - b) essere iscritte nei registri del Terzo settore ai sensi della vigente normativa regionale e statale;
 - c) aver organizzato almeno una manifestazione di rievocazione storica.
2. La mancanza di uno dei requisiti richiesti o l'accertata inattività dell'associazione per un periodo pari o superiore ai tre anni determinano la decadenza dell'iscrizione all'elenco.
3. L'iscrizione avviene mediante la presentazione della relativa domanda, redatta sulla base del modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e presentata dal legale rappresentante dell'associazione entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Le manifestazioni iscritte nell'Elenco fanno parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria e devono essere inserite nell'ambito dei progetti e progetti integrati e collettivi di cui alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale).
5. L'Elenco aggiornato è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Art. 5

(Calendario delle manifestazioni di rievocazioni storiche dell'Umbria – Logo identificativo)



Il Presidente

1. Entro il 30 Novembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo, a seguito del parere del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria di cui all'articolo 6 della presente legge, viene approvato il calendario delle manifestazioni di rievocazione storica, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte nell'elenco, tenuto conto della calendarizzazione di tutte le ricorrenze e commemorazioni civili e religiose di ciascuna annualità.

2. La Regione, per la formazione del Calendario, provvede attraverso il Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, ad audire gli enti pubblici e privati che organizzano manifestazioni di rievocazione storica affinché la distribuzione delle manifestazioni sia omogenea durante tutto l'anno e non comporti sovrapposizione e conflitto con eventi collaterali nell'ambito delle comunità limitrofe.

3. Tutte le manifestazioni di rievocazione storica debbono obbligatoriamente riportare, su qualsiasi supporto destinato all'attività promozionale dell'evento, il logo identificativo "Manifestazione di rievocazione storica della Regione Umbria".


Art. 6

(Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria)

1. E' istituito presso la Giunta Regionale dell'Umbria il Comitato Regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione del calendario, consulenza e proposte di contribuzione, finanziamento e promozione, di cui fanno parte:

- il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
- **due** consiglieri regionali designati dall'Assemblea legislativa;
- **tre** sindaci dei comuni sede di rievocazioni storiche, designati da ANCI Umbria, o loro delegato;
- **due** rappresentanti designati dall'AURS - Associazione Rievocazioni storiche umbre;
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di cultura o suo delegato;
- il dirigente del Servizio regionale per il Turismo o suoi delegato;
- un rappresentante del mondo della scuola, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- **due** esperti in materia di cultura e storia regionale locale.

2. Il Comitato ha compiti di programmazione, consulenza e proposta, con il compito di redigere il Calendario di cui all'articolo 5, di determinare i criteri in ordine alle priorità di realizzazione delle manifestazioni oggetto di contribuzione nonché di promozione delle stesse.



Il Presidente

3. Il Comitato ha una durata pari a quella della legislatura regionale ed i suoi membri rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno.

4. Ai membri facenti parte del Comitato di cui al comma 1 non è dovuta alcuna corresponsione di indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 7

(Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di programmazione e consulenza tecnico scientifica in merito:

- a) alla formazione annuale alla formazione del calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria;
- b) alle proposte di iniziativa e ai progetti, oggetto della presente legge, presentati alla Regione dai soggetti pubblici e privati;
- c) alla verifica del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dichiarato in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 3.

2. L'Osservatorio collabora con il Comitato Regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni di rievocazione storica per le comuni competenze.

3. L'Osservatorio ha una durata pari a quella della legislatura regionale ed i suoi membri rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo Osservatorio. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno.

4. Ai membri facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 1 non è dovuta alcuna corresponsione di indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 8


(Supporto al funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio)

1. La Giunta Regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti del Comitato di cui all'articolo 6 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.

Art. 9

(Contributi regionali)

1. La Regione Umbria, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (*Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli*



Il Presidente

interni della Regione dell'Umbria) per le finalità di cui alla presente legge, partecipa con finanziamenti propri o derivati da altri soggetti pubblici e privati.

2. Le manifestazioni di rievocazione storica che possono ricevere contributi sono individuate tra quelle regolarmente iscritte nell'Elenco regionale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1 e successivamente inserite nel Calendario di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La Regione Umbria, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (*Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria*), concede altresì contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a progetti presentati da enti locali o da associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 4, che siano finalizzati:

- a) alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica;
- b) alla tutela ed alla valorizzazione degli abiti storici e della tradizione specifici del territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di realtà museali ed espositive permanenti;
- c) alla conservazione, al restauro e all'integrazione del patrimonio degli abiti storici e di quello costituito da attrezzature, conoscenze e materiali.

4. I contributi sono concessi secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1.


Art. 10

(Attività di co-progettazione)

1. Al fine di realizzare specifici progetti funzionali all'attuazione delle manifestazioni di cui all'articolo 3, gli enti locali, in forma singola o associata, possono attivare, mediante avviso pubblico, forme di partenariato in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 4, attraverso procedimenti di co-progettazione, disciplinato dall'articolo 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

2. Per gli scopi di cui al presente articolo, gli enti locali determinano i contenuti dell'avviso pubblico contenente:

- a) gli obiettivi generali e specifici dei progetti;
- b) le aree di intervento;
- c) la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali;
- d) i requisiti per l'adesione ai progetti di co-progettazione.



Il Presidente

Art. 11

(Promozione delle manifestazioni)

1. In attuazione delle proprie finalità statutarie e nell'ambito delle proprie attività di comunicazione la Regione Umbria garantisce la massima diffusione delle manifestazioni iscritte nel calendario, attivando specifiche campagne promozionali, rivolte alla massima diffusione e conoscibilità delle manifestazioni di rievocazione storica.

2. Le campagne promozionali si articolano secondo il criterio generale della più ampia conoscenza delle manifestazioni, anche minori, organizzate sull'intero territorio regionale, grazie anche alla collaborazione con le Associazioni di promozione turistica regionale.

3. La Regione Umbria sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, specifiche iniziative didattiche rivolte alle istituzioni scolastiche statali e paritarie finalizzate alla tutela e alla diffusione delle radici culturali regionali, nell'ottica di promuovere la conoscenza del patrimonio valoriale dei singoli contesti territoriali regionali.

4. Tra gli strumenti per assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale da parte delle istituzioni scolastiche, è prevista l'attivazione di specifici accordi e collaborazioni con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero dalla Regione, anche con altri enti locali e altri soggetti pubblici e privati, inclusi i soggetti del Terzo settore di promozione sociale operanti nel settore specifico. Tali attività sono finalizzate ad assicurare una condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali, nell'ottica di promuovere la partecipazione degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale, per potenziarne le competenze pratiche e storico-critiche.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 12 definiscono le modalità di collaborazione con le Associazioni di cui al comma 2.


Art. 12

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge :

a) determina, come previsto dall'articolo 4 comma 1, i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'Elenco tenendo conto della definizione di manifestazione storica formulata all'articolo 2;

b) disciplina, come previsto dall'articolo 5, comma 1, i criteri, le verifiche e le modalità per l'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario e le relative variazioni;



Il Presidente

c) determina, come previsto dall'articolo 9, comma 1, i criteri e le modalità di concessione dei contributi finanziari perseguendo l'obiettivo della qualificazione delle manifestazioni storiche e privilegiando quelle che:

- promuovano e valorizzino la rappresentanza del territorio regionale e l'elemento storico rievocativo in ambito nazionale ed internazionale, all'interno dei vari progetti ammessi a contribuzione;
- incorporino l'ampio concorso delle istituzioni locali, anche scolastiche, e del tessuto sociale, inteso come associazioni di promozione sociale senza fini di lucro e/o privati cittadini nella progettazione, nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività inerenti e correlati alla manifestazione;
- privilegino i centri storici quali sedi principali degli eventi, ai fini della valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche legate alla comunità locale di riferimento e della promozione turistica, anche per effetto di attinenti manifestazioni che si protraggono nell'arco di tutto l'anno;

d) disciplina, in sinergia con il Comitato di cui all'articolo 6, le modalità di collaborazione con le Associazioni di promozione turistica, l'Ufficio Scolastico regionale e le sue articolazioni, di cui all'articolo 11 commi 2, 3 e 4 e i caratteri delle relative campagne di promozione.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, presenta all'Assemblea Legislativa, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione in cui sono descritti:


- a) le attività di promozione e di comunicazione di cui all'articolo 11 svolte in favore delle manifestazioni e le attività di rievocazione storica, con particolare riferimento ai progetti realizzati in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- b) le manifestazioni, le attività ed i progetti realizzati attraverso le contribuzioni regionali di cui all'articolo 9;
- c) in ordine ai periodi di svolgimento ed al luogo della manifestazione storica, l'evoluzione dell'indotto turistico e commerciale.

2. La Giunta regionale comunica, alla Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua definizione, il calendario delle manifestazioni storiche.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro **100.000** per l'annualità 2023 e di euro **200.000** per le annualità



Il Presidente

2024 e 2025 alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale di previsione 2023-2025, cui si provvede nell’ambito degli stanziamenti già previsti dalla medesima Missione 5, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa per gli interventi derivanti dall'attuazione della presente legge è quantificata e trova copertura attraverso le risorse stanziare annualmente con la legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Dall’attuazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 8 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) ed i regolamenti ad esso collegati.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 11 luglio 2023

Il Consigliere Regionale

Marco Squarta